

L'efficacia probatoria dei verbali ispettivi e la ripartizione dell'onere della prova nelle spettanze per ferie non godute

di F. Filippi - 8 aprile 2026

I limiti della fede privilegiata attribuibile agli atti della Direzione Territoriale del Lavoro emergono con chiarezza nell'ordinanza della Corte di Cassazione del 12 marzo 2026 n. 5694.

La Suprema Corte è chiamata a dirimere la controversia di una lavoratrice che, per rivendicare l'indennità di ferie non godute, si era affidata esclusivamente a un verbale unico di accertamento, la cui quantificazione del credito risultava ampiamente sproporzionata rispetto a quanto effettivamente maturato.

L'aspetto dirimente della pronuncia si focalizza sulla ridefinizione della valenza fidefaciente dell'atto pubblico: i giudici di legittimità chiariscono che l'efficacia probatoria privilegiata *ex art. 2700 cod. civ.* non può estendersi alle deduzioni logiche degli ispettori, specie se derivanti da documentazione non acquisita agli atti.

Tali risultanze non vincolano il magistrato, ma costituiscono semplici indizi che devono essere integrati in un quadro probatorio più ampio, secondo il principio del libero convincimento *ex art. 116 cod. proc. civ.*

Rilevando l'errore interpretativo dei giudici di primo grado, che avevano conferito al verbale ispettivo una valenza di prova legale assoluta, la Cassazione ripristina la centralità del riparto dell'onere probatorio.

Secondo la Corte, la pretesa della lavoratrice non può risolversi in un mero automatismo contabile derivante da un atto amministrativo, ma esige il superamento del vaglio istruttorio attraverso prove dirette o presuntive *ex art. 2729 cod. civ.*

In tal senso, la legittima preferenza accordata dalla Corte d'Appello di Palermo alle risultanze contrarie offerte dal datore di lavoro, i cui titoli di pagamento hanno radicalmente smentito la quantificazione operata in sede ispettiva, evidenzia come l'iniziativa monitoria della ricorrente, priva di un idoneo supporto fattuale circa l'attività effettivamente prestata, si risolva in un inadempimento dell'onere di allegazione *ex art. 2697 cod. civ.* idoneo a travolgere la fondatezza stessa della pretesa creditoria.

Sotto una prospettiva sistemica, che tiene conto della Direttiva europea 2003/88/CE, la decisione sottolinea che l'indennità sostitutiva non può trasformarsi in uno strumento di arricchimento svincolato dalla realtà del rapporto.

Se da un lato il datore ha l'obbligo di vigilare sulla fruizione dei riposi, dall'altro la richiesta economica del dipendente deve essere improntata ai canoni di correttezza e buona fede *ex artt. 1175 e 1375 cod. civ.*

Il rigetto del ricorso e la conseguente condanna alle spese, regolata dal principio di soccombenza *ex art. 91 cod. proc. civ.*, confermano che la protezione della dignità del lavoratore non esonera quest'ultimo dal rispetto delle regole processuali. In questo quadro, l'accertamento del fatto ingiusto legato alla mancata fruizione delle ferie resta subordinato a

una verifica giurisdizionale piena, garantendo l'equilibrio tra la tutela della salute e la certezza dei rapporti negoziali.

Federica Filippi, dottoressa in giurisprudenza

Visualizza il documento: [Cass., ordinanza 12 marzo 2026, n. 5694](#)